



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 770-2022 - Seduta N° 3755 - del 05/08/2022 - Numero d'Ordine 68

Prot/2022/781992

Oggetto Approvazione dell'adeguamento tecnico-funzionale del Piano Regolatore Portuale del Porto di Imperia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L. n. 84/1994 e s.m., per l'introduzione, nelle relative NdA, dell'art. 20bis e l'integrazione dell'art. 4, comma 1.

Struttura Proponente Servizio Urbanistica

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente ALESSANDRO PIANA - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale		X
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		7	1

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Direttore generale Dott.ssa Claudia Morich in sostituzione del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 21) sub

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e s.m.;

Visto in particolare l'art. 5, commi 3bis) e 5) della predetta L. 84/1994 e s.m., che stabilisce le modalità di adozione ed approvazione degli adeguamenti tecnico-funzionali del Piano Regolatore Portuale;

Visto l'art. 3bis della legge regionale 12 marzo 2003 n. 9, recante la procedura di adozione e approvazione del Piano Regolatore del Porto di Imperia;

Visto il vigente Piano Regolatore del Porto di Imperia approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 13 del 25.3.2002;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 31 marzo 2017 s. m. e i. di individuazione degli atti amministrativi di competenza degli organi e degli uffici regionali diversi da quelli consiliari;

Vista la circolare del Segretario Generale prot. n. IN/2017/5856 del 23 marzo 2017 e s.m. recante "Disposizioni relative alla verifica preventiva di legittimità degli atti amministrativi regionali";

PREMESSO

Che il Porto di Imperia è classificato di rilevanza economica regionale, categoria II classe III, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 84/1994 s.m e, pertanto, non è istituita la relativa Autorità di Sistema Portuale e le competenze in materia di pianificazione portuale sono affidate alla Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 3bis, della predetta L. n. 84/1994 s.m.;

Che gli adeguamenti tecnico funzionali (ATF) di tale Piano Regolatore Portuale (PRP) sono adottati dalla Regione, previo parere di non contrasto con gli strumenti urbanistici comunali vigenti da parte del Comune o dei Comuni interessati con riferimento alle funzioni di interazione porto-città, con successiva acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L. n. 84/1994 e s.m.;

Che gli adeguamenti tecnico-funzionali non devono alterare in modo sostanziale la struttura del PRP in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali;

Che la struttura normativa del vigente PRP del Porto di Imperia è essenzialmente costituita dalle Norme di Attuazione e dalla Tavola H.3 che riporta la zonizzazione e il dimensionamento, in termini di volumetrie, delle destinazioni d'uso attribuite alle zone che compongono il Piano;

Che nelle Norme di Attuazione, come approvate con la sopra richiamata DCC n. 13/2002, non è contenuta alcuna disposizione che chiarisca il significato delle destinazioni d'uso elencate nella Tav. H.3 della zonizzazione;

Che tali destinazioni d'uso sono infatti così elencate senza alcuna specificazione delle modalità di utilizzo in esse ricomprese:

- Zona balneare;
- Banchine Porto Turistico;
- Verde Pubblico;
- Parcheggi;
- Attrezzatura tecnica cantieristica;
- Traffici marittimi: sili oleari (demoliti non più esistenti)
- Servizi portuali parcheggi;
- Servizi per la nautica infrastrutture urbane e parcheggi;

Che al fine di consentire la necessaria certezza normativa per l'attuazione delle previsioni del PRP del Porto di Imperia, che presentano ancora elementi di attualità in rapporto alle funzioni portuali svolte, si è reso necessario disporre un adeguamento tecnico-funzionale delle Norme di Attuazione, ferme restando le perimetrazioni delle aree portuali, la suddivisione nelle zone sopra richiamate, le volumetrie massime ammissibili in ciascuna zona e i parametri tecnici indicati nella Tabella della Tav. H.3 del PRP recante la "Zonizzazione-dimensionamento";

Che il Comune di Imperia, con nota del 24.4.2021, ha confermato il non contrasto del proposto ATF con il vigente PRG comunale;

Che la Regione:

- con DGR n. 1000 dell'8.11.2021, ha adottato, ai sensi dell'art. 5, commi 3bis) e 5) della L. n. 84/1994 e s.m., l'ATF al vigente PRP del Porto di Imperia per l'introduzione, nelle relative NdA, del nuovo art. 2bis) "Zonizzazione e destinazioni d'uso", e l'integrazione dell'art. 4, comma 1, sub ambito 5 "Bacino Commerciale di Oneglia", delle medesime norme ;
- con nota prot. 2021-49016 del 30.11.2021, ha trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici le proposte di adeguamento tecnico-funzionale sopra indicate, richiedendo il parere di cui all'art. 5, comma 5, della L. n. 84/1994 e s.m.;

CONSIDERATO

Che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Seconda Sezione, con nota n. 5001 del 18.5.2022, ha trasmesso il parere n. 110/2021, reso nella seduta del 27.4.2022, con il quale ha rilevato la riconducibilità dell'adeguamento tecnico-funzionale, come sopra adottato, rispetto alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, della L. n. 84/1994 e s.m.;

RITENUTO

Che, sulla base del suddetto parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 110/2021 e delle prescrizioni ivi contenute, possa disporsi l'approvazione, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della L. n. 84/1994 s.m., nei termini riportati nella Relazione Tecnica n. 2022-688729 del 2.8.2022 allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dell'adeguamento tecnico-funzionale al Piano Regolatore Portuale di Imperia;

Che, nello specifico, il suddetto adeguamento tecnico-funzionale PRP del Porto di Imperia ha ad oggetto:

1. l'introduzione nelle NdA del PRP del nuovo art. 2bis) nei seguenti termini:

"art. 2bis - Zonizzazione e destinazioni d'uso

Il territorio portuale è suddiviso nelle zone indicate nella Tav. H.3 – zonizzazione – dimensionamento, nelle quali sono ammesse le seguenti funzioni:

Zona balneare: sono ammesse tutte le attività di tipo turistico-ricreative funzionali all'attività di balneazione ai sensi della vigente legislazione in materia. In tale ambito portuale valgono inoltre le corrispondenti disposizioni del vigente P.R.G. del Comune di Imperia cui il P.R.P. dispone l'esplicito rinvio;

Banchine porto turistico: valgono le disposizioni e le destinazioni d'uso previste dallo S.U.A. del Porto Turistico "Darsena turistica di San Lazzaro" approvato con provvedimento comunale del 28 dicembre 2006 e successive modificazioni;

Verde pubblico: valgono le disposizioni e le destinazioni d'uso previste dal P.R.G. del Comune di Imperia cui il P.R.P. dispone l'esplicito rinvio

Parcheggi: sono ammessi parcheggi pubblici, in superficie ed in struttura, e pertinenziali alle attività insediate nell'ambito portuale, ferme restando per il Porto turistico "Darsena turistica di San Lazzaro" le previsioni del relativo S.U.A.

Attrezzatura tecnica e cantieristica: sono ammesse le destinazioni d'uso compatibili con la produzione, riparazione, collaudo di attrezzature e accessori legati alla funzione marina, depositi, magazzini, laboratori, officine, servizi;

Area tecnologica (depuratore): sono ammesse tutte le attività, le attrezzature e gli impianti necessari alla conduzione dell'impianto di depurazione;

Banchine traffici marittimi: sono ammesse tutte le attività funzionali allo svolgimento dei traffici marittimi, di tipo: - commerciale per il deposito e la movimentazione delle merci; - industriale per la riparazione, manutenzione, trasformazione navale; - passeggeri per attracco, attesa e relativi servizi pubblici, uffici, pubblici esercizi, piccoli laboratori artigianali, impianti tecnici;

Traffici marittimi sili oleari: funzione non più presente nell'Ambito 5 – bacino commerciale di Oneglia – del P.R.P. stante l'avvenuta demolizione dei sili presenti. Valgono le destinazioni d'uso ammissibili per le "Banchine traffici marittimi";

Servizi portuali parcheggi: sono ammesse tutte le attività di servizio, pubblico e privato, per il funzionamento del porto, relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e speciali di origine portuale e disinquinamento marino, per la sicurezza ed il controllo, per i servizi alla nave, nonché per i servizi connessi per le imprese portuali, agenti marittimi, armatori, spedizionieri, servizi telematici, pubblici esercizi e servizi alle persone;

Servizi per la nautica, infrastrutture urbane e parcheggi: sono ammesse tutte le attività funzionali per l'ormeggio, il deposito a secco, la movimentazione, la manutenzione di natanti e imbarcazioni per la nautica da diporto, le funzioni urbane relative alla fruizione pubblica della zona, per i parcheggi e pubblici esercizi, nonché le attività connesse alla pesca per il commercio all'ingrosso e al dettaglio e relativi depositi.

Nell'ambito delle funzioni sopra indicate nella Tavola H.3 è indicata la dislocazione di massima delle volumetrie previste dal P.R.P. per le funzioni ivi indicate."

2) l'integrazione dell'art. 4, comma 1, sub Ambito 5 – bacino commerciale di Oneglia nei seguenti termini, tenuto conto delle prescrizioni formulate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici:

dopo le parole "ampliamento bacino portuale" sono da aggiungere le seguenti "ivi compresi gli interventi per l'adeguamento, il rafforzamento e la rettifica dei profili di banchina per tali intendendosi i soli interventi per assicurare i requisiti strutturali e costruttivi necessari per mantenere la funzionalità in sicurezza delle opere esistenti, provvedendo con eventuali opere di consolidamento strutturale e tipologico delle stesse ferme restando le relative destinazioni d'uso. Qualsiasi ulteriore intervento che preveda un discostamento planimetrico significativo dal layout di P.R.P., come perimetrato nella Tav. H.3, dovrà essere oggetto di separato e specifico A.T.F."

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L. n. 84/1994 s. m., l'adeguamento tecnico-funzionale del Piano Regolatore Portuale del Porto di Imperia adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1000 dell'8.11.2021, relativo all'introduzione nelle N.d.A. del PRP del nuovo art.. 2bis) "Zonizzazione e destinazioni d'uso" ed all'integrazione dell'art. 4, comma 1, sub ambito 5 "Bacino Commerciale di Oneglia", delle medesime norme, nel testo sopra indicato e riportato nella Relazione Tecnica n. 2022-688729 del 2.8.2022 allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre l'invio della presente deliberazione all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale.

La presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. ed in forma integrale sul sito regionale.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al D.Lgs 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

**REGIONE LIGURIA**
Servizio Urbanistica**Relazione Tecnica**

OGGETTO: Approvazione dell'adeguamento tecnico-funzionale del Piano Regolatore Portuale del Porto di Imperia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L. n. 84/1994 s. m. e i., per l'introduzione, nelle relative N.d.A., dell'art. 2bis e l'integrazione dell'art. 4, comma 1.

Comune: Imperia

Fascicolo n. G11.6.3/2020/86

11.6.1/2021/2

Il Porto di Imperia - dotato di Piano Regolatore Portuale (PRP) approvato con DCR n. 13 del 25.3.2002 - è classificato di rilevanza economica regionale, categoria II classe III, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 84/1994 s. m. e i., pertanto non risulta istituita l'Autorità di Sistema Portuale e le competenze in materia di pianificazione portuale sono affidate alla Regione ai sensi dell'art. 5, comma 3bis, della richiamata L. n. 84/1994 s. m. e i.

Gli adeguamenti tecnico-funzionali (ATF) a tale PRP. sono adottati dalla Regione, previo parere di non contrasto con i vigenti Strumenti Urbanistici comunali da parte del Comune interessato con riferimento alle funzioni di interazione porto-città, con successiva acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della già citata L. n. 84/1994 s. m. e i.

PREMESSE

La Regione, con D.G.R. n. 1000 dell'8 novembre 2021, ha adottato l'A.T.F. in oggetto indicato al vigente P.R.P. del Porto di Imperia; tale provvedimento è stato trasmesso, con nota n. Prot-2021-49016 del 30 novembre 2021, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'espressione del parere di competenza ai sensi del richiamato art. 5, comma 5, della L. n. 84/1994 s. m. e i.

Con nota del 24 aprile 2021 il Comune di Imperia ha confermato il non contrasto del proposto A.T.F. con il P.R.G. vigente.

Con nota protocollo n. 12139 del 30 dicembre 2021, qui pervenuta via p.e.c. il 4 gennaio 2022 ed assunta a protocollo generale n. Prot-2022-3756 stessa data, la Seconda Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha richiesto documentazione integrativa.

Con successiva nota n. Prot-2022-165924 del 25 febbraio 2022 la Regione ha trasmesso, alla richiamata Seconda Sezione del Consiglio

Superiore dei Lavori Pubblici la documentazione integrativa come sopra richiesta.

Con nota protocollo n. 5001 del 18 maggio 2022, pervenuta alla Regione via p.e.c. lo stesso 18 maggio 2022 ed acquisita a protocollo generale n. Prot-2022-355286 pari data, la Seconda Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha trasmesso il parere n. 110/2021, espresso nel corso dell'adunanza del 27 aprile 2022, con il quale la proposta di adeguamento tecnico-funzionale, come sopra adottata dalla Regione, è stata ritenuta riconducibile alla fattispecie di A.T.F. secondo le norme vigenti, sotto il profilo urbanistico, trattandosi di opere che non modificano gli obiettivi e l'assetto strategico del porto, sia in termini infrastrutturali che funzionali, formulando un'unica prescrizione relativamente all'integrazione dell'art. 4 come nei termini di seguito precisati.

DESCRIZIONE DELL'ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE

Nello specifico la proposta di ATF adottata dalla Regione è finalizzata ad una modifica normativa del vigente P.R.P.; in particolare l'adeguamento tecnico-funzionale proposto prevede:

- A. l'introduzione nelle N.d.A. del PRP di un nuovo art. 2bis "Zonizzazione e destinazioni d'uso" allo scopo di conferire certezza applicativa rispetto al vigente testo normativo, ferme restando le perimetrazioni delle aree portuali, la suddivisione in zone come riportate nella Tav. H.3 del PRP, le volumetrie massime ammissibili in ciascuna zona, ed i relativi parametri tecnici indicati nella stessa tavole H.3;
- B. l'integrazione dell'art. 4, comma 1, sub Ambito 5 "Bacino Commerciale di Oneglia" delle vigenti N.d.A. al fine di disciplinare gli interventi relativi all'adeguamento, al rafforzamento ed alla rettifica dei profili delle banchine ferme restando le relative destinazioni d'uso, affinché sia assicurata nel tempo, la funzionalità, la sicurezza e la manutenzione delle opere strutturali esistenti. Nel dettaglio, dopo le parole "ampliamento bacino portuale", sono state aggiunte le seguenti: "ivi compresi gli interventi per l'adeguamento, il rafforzamento e la rettifica dei profili di banchina ferme restando le relative destinazioni d'uso".

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

Come evidenziato nella soprarichiamata DGR n. 1000/2021, di adozione dell'ATF in oggetto, tale adeguamento si rende necessario in quanto l'attuale normativa del P.R.P. del Porto di Imperia, approvata con la richiamata D.C.R. n. 13 del 25 marzo 2002, non contiene alcuna disposizione che chiarisca il significato delle destinazioni d'uso elencate nella Tav. H.3 della zonizzazione; in particolare le destinazioni d'uso sono sinteticamente elencate senza una specificazione delle modalità di utilizzo delle stesse.

Al contempo si è ravvisata l'esigenza di un affinamento della normativa al fine di favorire un miglioramento funzionale del porto di Imperia, incentivandone lo sviluppo dei traffici.

Pertanto, visto il parere reso dal C.S.L.P. n. 110/2021 e le prescrizioni ivi formulate, con il quale è stato espresso l'avviso, che le modifiche proposte rientrino nella fattispecie dell'adeguamento tecnico-funzionale in quanto non alterano in modo sostanziale la struttura del piano stesso ed in particolare:

- ✓ l'assetto infrastrutturale in quanto non modificano gli assetti planimetrici e/o batimetrici del porto;
- ✓ la caratterizzazione funzionale in quanto non modificano le funzioni delle aree portuali;

si ritiene che, per quanto di competenza della Regione, sia da approvare, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L. n. 84/1994 s. m. e i. l'adeguamento tecnico-funzionale al vigente Piano Regolare Portuale del Porto di Imperia relativo a:

- a. introduzione nelle relative Norme di Attuazione dell'art. 2bis come di seguito indicato:

art. 2bis - Zonizzazione e destinazioni d'uso

Il territorio portuale è suddiviso nelle zone indicate nella Tav. H.3 – zonizzazione – dimensionamento, nelle quali sono ammesse le seguenti funzioni:

Zona balneare: sono ammesse tutte le attività di tipo turistico-ricreative funzionali all'attività di balneazione ai sensi della vigente legislazione in materia. In tale ambito portuale valgono inoltre le corrispondenti disposizioni del vigente P.R.G. del Comune di Imperia cui il P.R.P. dispone l'esplicito rinvio;

Banchine porto turistico: valgono le disposizioni e le destinazioni d'uso previste dallo S.U.A. del Porto Turistico "Darsena turistica di San Lazzaro" approvato con provvedimento comunale del 28 dicembre 2006 e successive modificazioni;

Verde pubblico: valgono le disposizioni e le destinazioni d'uso previste dal P.R.G. del Comune di Imperia cui il P.R.P. dispone l'esplicito rinvio

Parcheggi: sono ammessi parcheggi pubblici, in superficie ed in struttura, e pertinenziali alle attività insediate nell'ambito portuale, ferme restando per il Porto turistico "Darsena turistica di San Lazzaro" le previsioni del relativo S.U.A.

Attrezzatura tecnica e cantieristica: sono ammesse le destinazioni d'uso compatibili con la produzione, riparazione, collaudo di attrezzature e accessori legati alla funzione marina, depositi, magazzini, laboratori, officine, servizi;

Area tecnologica (depuratore): sono ammesse tutte le attività, le attrezzature e gli impianti necessaria alla conduzione dell'impianto di depurazione;

Banchine traffici marittimi: sono ammesse tutte le attività funzionali allo svolgimento dei traffici marittimi, di tipo: - commerciale per il deposito e la movimentazione delle merci; - industriale per la riparazione, manutenzione, trasformazione navale; - passeggeri per attracco, attesa e relativi servizi pubblici, uffici, pubblici esercizi, piccoli laboratori artigianali, impianti tecnici;

Traffici marittimi sili oleari: funzione non più presente nell'Ambito 5 – bacino commerciale di Oneglia – del P.R.P. sante l'avvenuta

demolizione dei sili presenti. Valgono le destinazioni d'uso ammissibile per le "Banchine traffici marittimi";

Servizi portuali parcheggi: sono ammesse tutte le attività di servizio, pubblico e privato, per il funzionamento del porto, relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e speciali di origine portuale e disinquinamento marino, per la sicurezza ed il controllo, per i servizi alla nave, nonché per i servizi connessi per le imprese portuali, agenti marittimi, armatori, spedizionieri, servizi telematici, pubblici esercizi e servizi alle persone;

Servizi per la nautica, infrastrutture urbane e parcheggi: sono ammesse tutte le attività funzionali per l'ormeggio, il deposito a secco, la movimentazione, la manutenzione di natanti e imbarcazioni per la nautica da diporto, le funzioni urbane relative alla fruizione pubblica della zona, per i parcheggi e pubblici esercizi, nonché le attività connesse alla pesca per il commercio all'ingrosso e al dettaglio e relativi depositi.

Nell'ambito delle funzioni sopra indicate nella Tavola H.3 è indicata la dislocazione di massima delle volumetrie previste dal P.R.P. per le funzioni ivi indicate;

- b. Integrazione dell'art. 4, comma 1, sub Ambito 5 – bacino commerciale di Oneglia nei seguenti termini, tenuto conto delle prescrizioni formulate dal C.S.L.P.:

dopo le parole "ampliamento bacino portuale" sono da aggiungere le seguenti "ivi compresi gli interventi per l'adeguamento, il rafforzamento e la rettifica dei profili di banchina, per tali intendendosi i soli interventi per assicurare i requisiti strutturali e costruttivi necessari per mantenere la funzionalità in sicurezza delle opere esistenti, provvedendo con eventuali opere di consolidamento strutturale e tipologico delle stesse ferme restando le relative destinazioni d'uso. Qualsiasi ulteriore intervento che preveda un discostamento planimetrico significativo dal layout di P.R.P., come perimetrato nella Tav. H.3, dovrà essere oggetto di separato e specifico A.T.F."


PROPOSTA CONCLUSIVA

Per quanto sopra premesso, considerato e valutato si ritiene che l'adeguamento tecnico-funzionale del PRP del Porto di Imperia adottato con DGR n. 1000/2021, possa essere approvato ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L. 84/1984 e s. m. nei termini sopra precisati.

Il Responsabile
del Procedimento
(Geom. Stefano Melegari)

F.to

Il Dirigente del Servizio Urbanistica
(Arch. Luana Lapini)



Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2022-AC-856

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		02/08/2022 17:01
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Alessandro CROCE		02/08/2022 15:38
* Approvazione Legittimità	Daniele CASANOVA		02/08/2022 12:06
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Luana LAPINI		02/08/2022 11:21
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Luana LAPINI		02/08/2022 11:21

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto

Sito web della Regione Liguria